

Codice A1816A

D.D. 3 dicembre 2015, n. 3679

Regio Decreto: 523 / 1904 - Polizia Fluviale: 5576 - Lavori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2016 per il mantenimento in efficienza della sezione di deflusso dei corsi d'acqua e delle opere irrigue di presa del Rio Torto e Rio Tagliata in Comune di Saluzzo (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale Saluzzo (CN)

In data 13/11/2015 il Comune di SALUZZO ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti interventi lungo il Rio Torto e il Rio Tagliata:

- rimozione rifiuti solidi;
- taglio specie vegetali arboree e arbustive che pregiudicano il regolare deflusso delle acque;
- sistemazione materiale litoide in alveo a protezione di erosioni spondali;
- ripristino officiosità idraulica delle luci dei ponti;
- conservazione, ripristino e manutenzione manufatti costituenti opere di derivazione ad uso irriguo.

Si ritiene che per tali interventi, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del Comune di SALUZZO delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica.
- Planimetria zone di intervento.
- Documentazione fotografica.

Il Dirigente del Comune di Saluzzo con Determinazione n. 1365 del 12/11/2015, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzazione, ai soli fini idraulici il Comune di SALUZZO, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle condizioni sotto riportate:

1. gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute negli elaborati dell'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.
11. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria assentiti dal presente provvedimento relativamente all'anno 2016 potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione. La comunicazione dovrà essere trasmessa a questo Settore con un anticipo rispetto all'inizio effettivo

dei lavori di almeno 3 giorni.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori ed al relativo taglio piante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti